

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne una complessa vicenda relativa all'imposta di registro dovuta da tre coobbligati - Pasquale Ferro, Antonietta Maiolo e Maddalena Compagnone - per un atto di compravendita immobiliare.

Il ricorso dei tre contribuenti avverso l'avviso di accertamento loro notificato era respinto dalla Commissione adita con sentenza che solo la coobbligata Maddalena Compagnone appellava, non avendone gli altri avuta - a loro dire - alcuna notizia (né comunicazione, né notificazione). Dopo circa un triennio dalla sentenza d'appello favorevole alla loro coobbligata, i contribuenti Ferro e Maiolo ricevevano un avviso di liquidazione, che impugnavano, e poi la relativa cartella, anch'essa oggetto di apposita impugnazione (nel presente giudizio), con richiesta di estensione del giudicato favorevole formatosi a vantaggio della coobbligata Compagnone. L'ufficio opponeva l'esistenza di un "giudicato diretto" ostativo alla richiesta dei contribuenti, che non avevano impugnato la sentenza che rigettava il loro ricorso avverso l'avviso di accertamento - riunito a quella della coobbligata Compagnone - e poi solo da quest'ultima tempestivamente appellata, con la conseguente dichiarazione di inammissibilità del tardivo appello del Ferro e della Maiolo.

Quest'ultimi negavano che si fosse potuto formare nei loro confronti un giudicato diretto, avendo il giudice dell'appello proposto dalla Compagnone omesso di disporre, come avrebbe dovuto, l'integrazione del contraddittorio, trattandosi all'origine di ricorsi riuniti. La Commissione adita accoglieva il ricorso del Ferro e della Maiolo ritenendo loro estensibile il giudicato favorevole formatosi nei confronti della coobbligata Compagnone. L'appello dell'Ufficio era accolto, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale i contribuenti Ferro e Maiolo propongono ricorso per cassazione con tre motivi. L'amministrazione non ha notificato un controricorso ma ha depositato un atto di costituzione ai fini della partecipazione all'udienza di discussione.

MOTIVAZIONE

1. Con i primi due motivi di ricorso, i contribuenti lamentano, sotto il profilo della violazione di legge (art. 11, DLgs. n. 546 del 1992) e del vizio di motivazione, che il giudice di merito non abbia accolto la loro eccezione di inammissibilità dell'appello per essere stato tale atto sottoscritto da funzionario - la dott.ssa Tiziana Mattia, coordinatore del team legale, con la dicitura "per il Direttore dell'Ufficio (dott. Nunzio Gargarozzo)" - privo della prescritta delega.

2. Le censure non sono fondate sulla base dell'orientamento espresso da questa Corte secondo cui: «In tema di contenzioso tributario, l'ufficio periferico dell'Agenzia delle entrate è rappresentato in giudizio dal titolare dell'organo che, qualora non intenda trasferire il potere di rappresentanza processuale ad altro funzionario, può demandare, nell'esercizio dei poteri di organizzazione e gestione delle risorse umane, la sola materiale sottoscrizione dell'atto difensivo ad un "delegato alla firma", mero sostituto nell'esecuzione di tale adempimento, sicché, ove l'atto difensivo sia stato sottoscritto dal delegato alla firma con la chiara indicazione della relativa qualità (ad esempio, con formula "per il dirigente"), l'ufficio periferico deve presumersi ritualmente costituito in giudizio a mezzo del dirigente legittimato processualmente, non essendo sufficiente la mera contestazione per fare insorgere l'onere in capo all'Amministrazione finanziaria di fornire la prova dell'atto interno di organizzazione adottato dal dirigente» (Cass. n. 20628 del 2015).

2.1. Tanto più che l'atto in questione, secondo quanto affermato dagli stessi ricorrenti, era firmato (anche) dal "Responsabile dell'Ufficio del Contenzioso Tributario", la validità della cui sottoscrizione non può essere circoscritta, come vorrebbero i ricorrenti, esclusivamente ai fini dell'autorizzazione di cui all'art. 52, comma 2, DLgs. n. 546 del 1992, autorizzazione che, peraltro, dopo la costituzione delle agenzie fiscali non è più necessaria (v. Cass. n. 10736 del 2014 e n. 22

del 2016).

3. Con il terzo motivo, i contribuenti denunciano la violazione dell'art. 1306 c.c. per aver il giudice di merito negato l'estensione del giudicato favorevole formatosi nei confronti della loro coobbligata Compagnone, quando ne esistevano tutte le condizioni richieste dalla citata normativa.

3.1. Il motivo non è fondato in quanto, alla luce del costante orientamento di questa Corte, delle condizioni richieste per l'estensione del giudicato favorevole al coobbligato ne esisteva nella specie soltanto una: il passaggio in giudicato della sentenza invocata a proprio favore dagli attuali ricorrenti.

3.2. Non sussisteva l'altra, altrettanto indispensabile, e cioè l'estraneità di quest'ultimi al giudizio nel quale si era formato il giudicato del quale era chiesta l'estensione (v. Cass. n. 1589 del 2006, n. 12766 del 2015): infatti, i ricorrenti stessi ammettono che essi impugnarono l'avviso di accertamento come la loro coobbligata Compagnone e che i loro distinti ricorsi furono riuniti nel medesimo giudizio conclusosi con una sentenza sfavorevole, impugnata poi vittoriosamente solo dalla citata coobbligata.

3.3. La mancata impugnazione di quella sentenza da parte degli attuali ricorrenti - rispetto ai quali, trattandosi di obbligazione solidale, non sussisteva il litisconsorzio necessario con gli altri coobbligati - ne ha determinato nei loro confronti la formazione di un giudicato diretto ostativo all'estensione del giudicato favorevole da loro invocato. Tanto più, che, come ancora una volta gli stessi ricorrenti ammettono, essi impugnarono tardivamente la sentenza di cui è questione e la loro impugnazione fu dichiarata inammissibile.

3.4. In proposito questa Corte ha affermato che al fine di giudicare sull'esistenza (o meno) del "giudicato diretto" «si rende irrilevante distinguere fra pronunce di merito e pronunce meramente processuali (nella specie, il ricorso proposto dal coobbligato era stato dichiarato inammissibile per tardività)» (Cass. n. 8169 del 2011).

3.5. Il ricorso deve essere pertanto respinto. La complessa vicenda e l'alternanza di soluzioni favorevoli e sfavorevoli, oltre al consolidarsi degli enunciati principi in epoca successiva alla proposizione del ricorso, giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso. Compensa le spese.